



SERVIZIO ISPETTORATO
SETTORE ANTIRICICLAGGIO

Rifer. a nota n.			del	Alle Imprese di assicurazione vita con sede legale in Italia
Classificazione	III	2	5	ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata
All.ti n.	1			Alle Sedi secondarie in l'Italia d'impresе di assicurazione vita con sede legale in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo ovvero in un Paese terzo
				ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata

Oggetto: Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte di imprese e sedi secondarie operanti nei rami vita (relativa all'esercizio 2020).

In esito alla pubblica consultazione è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell'Istituto che, tra l'altro, modifica il Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 introducendo nel Cap II la sezione VI ("*Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*").

Ai sensi delle disposizioni di cui alla sezione VI, le imprese di assicurazione italiane e le sedi secondarie in Italia di imprese con sede nella UE / SEE – operanti nei rami vita – saranno tenute ad effettuare annualmente un'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposte sulla base della metodologia ivi definita.

Di conseguenza, la presente lettera viene inviata a ciascuna impresa e sede secondaria per l'ultima volta. Dal 2022 le stesse saranno tenute a inoltrare le informazioni entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'articolo 28-sexies del predetto Regolamento, secondo un *template* strutturato in 6 sezioni (modello organizzativo, premi, prestazioni liquidate, gestione e controllo, intermediari, esito autovalutazione).

Con riferimento all'esercizio 2020, si richiede alle imprese di trasmettere a questo Istituto - tramite PEC all'indirizzo ispettorato@pec.ivass.it - le informazioni contenute nell'accluso foglio elettronico entro il 30 settembre 2021 (ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera b), del soprarichiamato provvedimento).

Tali dati, insieme all'autovalutazione, costituiscono la base informativa che concorre all'elaborazione da parte dell'Istituto di indicatori volti a stimare l'esposizione al rischio delle imprese e, conseguentemente, indirizzare l'azione di vigilanza secondo un approccio fondato sul rischio.

Le istruzioni per la compilazione sono riportate nell'allegato 1.

Tenuto conto che nella sezione VI del foglio elettronico confluiscono gli esiti dell'autovalutazione rimessa alle imprese, queste ultime possono:

- aggiornare la precedente autovalutazione: in tal caso dovranno compilare una nuova sezione VI, sottoponendo all'organo amministrativo una nuova versione della relazione annuale della funzione antiriciclaggio in cui dovranno confluire, in apposito capitolo, gli esiti della nuova autovalutazione;
- limitarsi a riprodurre la sezione VI trasmessa nel 2020 (confermandone esplicitamente la validità nella lettera di trasmissione), qualora ritengano che il profilo di rischio dell'impresa non sia significativamente variato rispetto al precedente esercizio.

Nel caso di gruppi assicurativi, la capogruppo è tenuta a inviare un foglio elettronico con i dati riferiti al gruppo assicurativo nonché uno per ogni singola compagnia.

Per delegazione del Direttorio integrato

firma 1

Istruzioni per la compilazione del foglio elettronico contenente le informazioni da comunicare all'IVASS

a. Istruzioni generali

L'impresa capogruppo¹ è tenuta a fornire i dati riferiti al gruppo assicurativo e a ogni singola compagnia appartenente al gruppo, incluse quelle con sede legale in un paese estero².

Le informazioni devono essere fornite esclusivamente tramite l'allegato foglio elettronico.

Le imprese non possono modificare, spostare, aggiungere o eliminare i campi presenti.

Nei campi in cui è richiesta una descrizione, la stessa deve rientrare in un'unica cella.

Le informazioni devono essere riferite:

- al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di compilazione quando devono essere riportati dati di stock (ad esempio, il numero di clienti per ogni profilo di rischio; tuttavia non devono essere individuati i profili di rischio dei clienti cessati prima di tale data);
- ai dati di competenza dell'esercizio precedente alla data di compilazione quando devono essere riportati dati di flusso (ad esempio i premi lordi contabilizzati nell'anno);
- anche all'esercizio precedente a partire dalla seconda rilevazione.

Il foglio elettronico si compone di sei sezioni; esse contengono:

- le informazioni sull'assetto della funzione Antiriciclaggio e sull'attività di formazione (**sez. 1**);
- il volume dei premi emessi, distinti per prodotto, per classe di rischio dei clienti, livello di adeguata verifica svolta, canale distributivo utilizzato e ripartizione per fasce d'importo del premio (**sez. 2**);
- le somme liquidate (**sez. 3**);
- i risultati dell'attività di gestione e controllo svolta dall'impresa (**sez. 4**);
- la scomposizione dei premi emessi per singolo intermediario (**sez. 5**);
- gli esiti del processo di autovalutazione (**sez. 6**).

Le imprese che esercitano nel territorio l'attività in libera prestazione di servizi e le imprese operanti nei rami danni devono compilare esclusivamente la sezione 5.

Per consentire successive verifiche degli organi aziendali e di questo Istituto, l'inventario delle informazioni analitiche che compongono ciascuna voce aggregata segnalata deve alternativamente essere:

- estraibile, in qualunque momento, dagli archivi aziendali già in uso, storicizzati alla data di riferimento;

¹ Cfr articolo 5 del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016.

² Le lettere di trasmissione dei fogli elettronici – al pari delle istanze di proroga e di ogni altra comunicazione in merito – devono essere sottoscritte da chi ha i poteri di rappresentanza per conto della singola compagnia e devono essere inoltrate in allegato al messaggio di posta elettronica certificata (da parte della capogruppo per conto di tutte le imprese del gruppo). La capogruppo può sottoscrivere ogni comunicazione per quelle compagnie, appartenenti al gruppo, che le hanno esternalizzato la funzione antiriciclaggio e, nello stesso tempo, le hanno attribuito i poteri di rappresentanza verso l'esterno in materia antiriciclaggio.

- conservato in uno specifico archivio, creato in occasione dell'aggregazione dei dati analitici utilizzati ai fini dell'implementazione del foglio elettronico.

b. Istruzioni per la compilazione della Sezione 1 (Modello organizzativo)

La sezione 1 è dedicata alla descrizione del modello organizzativo adottato ed è articolata su sei domande che prevedono risposte "chiuse".

L'impresa può fornire risposte multiple (esclusa la domanda 1), contrassegnando le apposite caselle (barrare con una X la colonna A).

In calce ad ogni singolo quesito è previsto un campo, denominato "Breve descrizione". In tale campo le imprese devono riportare le ulteriori informazioni ritenute utili per inquadrare meglio la realtà aziendale rispetto alle risposte "chiuse".

Per le domande nn. 2, 3 e 6, è prevista la possibilità di contrassegnare la voce "altro"; in tale caso il campo "Breve descrizione" deve essere utilizzato per rappresentare la realtà aziendale. Nel caso della domanda n. 3, occorrerà in ogni caso riportare l'indirizzo o gli indirizzi ove la Funzione antiriciclaggio di fatto opera.

Domanda n. 4

Occorre:

- indicare il numero delle risorse assegnate alla Funzione antiriciclaggio e, nel caso di utilizzo promiscuo,
- esplicitare (nel campo "breve descrizione") le ragioni di tale impiego e le modalità concrete di ripartizione tra compiti antiriciclaggio e altri compiti; in questo campo andrà anche riportato il nome e l'indirizzo email del responsabile della Funzione e l'eventuale indirizzo PEC ad essa attribuito.

Domanda n. 5

Per quanto concerne la formazione in materia antiriciclaggio del personale di altre unità organizzative, occorre esplicitare (nel campo "breve descrizione") quali sono le unità interessate e qual è l'incidenza percentuale delle persone coinvolte sul totale delle risorse di ciascuna di dette unità.

Analogo dettaglio, deve essere fornito in relazione alle singole categorie di intermediari assicurativi - costituenti la rete distributiva diretta³ (numero rispettivamente di agenti e produttori diretti che hanno svolto formazione specifica nell'anno di riferimento; totale rispettivamente di agenti e di produttori diretti che hanno operato nei rami "vita" nell'anno di riferimento)

Domanda n. 6

Occorre indicare la frequenza programmata per l'attività formativa di ogni categoria interessata, indipendentemente dal fatto che sia stata effettivamente svolta nell'anno cui si riferisce l'autovalutazione.

c. Istruzioni per la compilazione della Sezione 2 (Premi)

³ Non devono essere forniti dettagli sulla formazione svolta dagli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d).

Le compagnie e le rappresentanze generali in Italia devono riportare nel campo 1 i premi lordi contabilizzati riferiti al solo lavoro diretto⁴.

Le compagnie con sede legale in Italia devono ripartire il dato complessivo indicato nel campo 1 su due differenti colonne, nei casi in cui abbiano stipulato contratti di assicurazione nei rami “Vita” sia in Italia⁵ sia in paesi diversi dall’Italia⁶.

Le rappresentanze generali in Italia di imprese estere indicheranno nella colonna “contratti stipulati in paesi diversi dall’Italia” del campo 1:

- l’ammontare dei premi riferiti a contratti stipulati in paesi diversi dall’Italia, soltanto se l’impresa estera è inclusa nell’elenco presentato da una capogruppo italiana per l’iscrizione nell’albo delle società capogruppo tenuto dall’IVASS⁷;
- la sigla “N.A.” (non applicabile), negli altri casi.

Per ogni impresa estera appartenente al gruppo assicurativo, inoltre, la capogruppo italiana deve compilare – di norma - la sola colonna “contratti stipulati in paesi diversi dall’Italia” del campo 1. La nozione di “contratti stipulati in paesi diversi dall’Italia”, infatti, comprende anche quelli che tali imprese estere hanno eventualmente stipulato in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

La colonna “contratti stipulati in paesi diversi dall’Italia” deve essere valorizzata soltanto per i campi da 1 a 33 della sezione 2 (Premi lordi contabilizzati). Al riguardo, tuttavia, ogni singola compagnia e la stessa capogruppo (in relazione ai contratti stipulati da imprese estere del gruppo) devono tenere conto – nell’esercizio di autovalutazione - dell’incidenza di tale operatività sul rischio intrinseco di ciascuna impresa e del gruppo nel suo complesso⁸.

Nella sezione sono richiesti esclusivamente dati numerici concernenti la ripartizione dei **premi lordi riferiti alla nuova produzione, depurati dai premi lordi riferiti ai clienti cessati nel corso dell’anno**, con riferimento alla tipologia di prodotto, al profilo di rischio assegnato alla clientela, alle misure di adeguata verifica applicate, al canale di vendita utilizzato e alla ripartizione per fascia d’importo. Per ogni dettaglio devono essere indicati l’ammontare totale dei premi e il corrispondente numero di polizze e di clienti.

Le caselle contrassegnate dal colore azzurro non devono essere valorizzate; sono state, infatti, preimpostate formule per ottenere valori medi e incidenze percentuali dei singoli elementi delle varie ripartizioni di premi e clienti. La somma delle varie percentuali di ogni ripartizione deve sempre risultare pari a 100.

⁴ Vanno esclusi i premi lordi contabilizzati riferiti al lavoro indiretto, poiché l’attività di riassicurazione è esclusa dall’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio.

⁵ Ci si riferisce ai contratti che dette imprese hanno stipulato in Italia. La nozione, quindi, è diversa dalla definizione di “portafoglio del lavoro diretto italiano”, fornita dall’articolo 1, comma 1, lettera pp), del CAP: quest’ultimo, infatti, comprende anche i contratti stipulati da sedi secondarie - ubicate in uno Stato membro dell’Unione Europea o aderente alla Spazio Economica Europeo - di un’impresa con sede legale in Italia.

⁶ L’espressione “contratti stipulati in paesi diversi dall’Italia” comprende quelli conclusi: in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi in uno Stato membro della UE o aderente allo Spazio Economico Europeo; tramite una rappresentanza in un paese terzo (ossia diverso da uno Stato membro della UE o aderente allo Spazio Economico Europeo); tramite una società costituita in un qualunque paese diverso dall’Italia.

⁷ Cfr art. 21, comma 1 lett. a) del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016.

⁸ Cfr § 1 (“Autovalutazione del rischio intrinseco dell’impresa”), 3°, 6° e 7° alinea.

Occorre:

- indicare nel **campo 1** i premi lordi contabilizzati confluiti alla voce II.1.a del bilancio di esercizio individuale italiano (ovvero delle corrispondenti voci dei bilanci delle imprese operanti all'estero, sulla base del raccordo operato al fine di redigere il bilancio consolidato)⁹;
- indicare nei **campi 3, 6, 11, 15, 18, 21, 24, 29, 32, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 62, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84 e 87** il numero di clienti, che è costituito
 - o dal numero di contraenti titolari di polizze individuali (inclusi i titolari di polizze derivanti dalle "singole applicazioni" di una "convenzione"),
 - o dal numero di aderenti che rappresentano le "singole posizioni" incluse nella copertura di un contratto cosiddetto "collettivo" di assicurazione¹⁰ stipulato per conto altrui¹¹;
- distinguere, nei **campi 4 e 7**, le quote riferite rispettivamente
 - o alle annualità successive alla prima, e alle mensilità della prima annualità pagate nell'anno successivo alla stipula;
 - o alla nuova produzione [premi unici (anche se ricorrenti), prima annualità e versamenti aggiuntivi].
- indicare nei **campi 8, 10 e 12** i dati della quota di nuova produzione relativi rispettivamente a premi, polizze e clienti cessati nel corso dell'anno; il cliente sarà considerato tra quelli cessati solo se la sua intera nuova produzione dell'anno di riferimento cessa anteriormente al 31 dicembre.
- riferire tutti i dettagli successivi (**campo 13 e seguenti**) ai premi lordi di nuova produzione - e corrispondenti clienti e polizze - al netto di quelli di cui al **campo 8** (quindi l'importo deve corrispondere alla differenza tra il valore del **campo 7** e quello del **campo 8**);
- indicare nei **campi da 13 a 33**
 - o le quote dei premi riferite ai prodotti di ramo I, III, multiramo, V e altri rami,
 - o i premi riferiti ai prodotti di ramo I e III non comprendono la quota parte dei premi di ramo I e III incluse nelle multiramo,
 - o limitatamente ai prodotti di ramo I, l'ulteriore dettaglio delle quote di premi riferiti a contratti di puro rischio¹² e contratti non di puro rischio,
 - o limitatamente ai prodotti multiramo, l'ulteriore dettaglio delle quote di premi riferiti a prodotti di ramo I e prodotti di ramo III,

⁹ Sono, dunque, compresi i premi riferiti a tutti i rami "Vita" (dal I al VI), inclusi anche i premi relativi alla gestione di forme pensionistiche complementari (classificate nel ramo VI) e ai piani individuali pensionistici (classificati nei rami I e III). Le imprese, tuttavia, sono esentate da obblighi di adeguata verifica concernenti i rapporti della specie.

¹⁰ In relazione al contratto cosiddetto "collettivo" di assicurazione, nei campi in questione andrà indicato il numero di contraenti, nei casi in cui l'impresa non abbia ancora attribuito uno specifico profilo di rischio ai singoli aderenti che rappresentano le "singole posizioni" incluse nella copertura di un contratto cosiddetto "collettivo" di assicurazione. In ogni caso, le modalità di trattamento dei contratti della specie devono essere descritte nell'apposito capitolo della Relazione annuale in merito all'autovalutazione.

¹¹ Cfr articolo 56 del Regolamento IVASS n. 44/2019.

¹² Contratti di assicurazione in cui le prestazioni sono legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, l'invalidità, e l'inabilità dell'assicurato.

- i premi riferiti agli “altri rami”, dicitura in cui rientrano quelli diversi dai precedenti che comunque concorrono a formare la nuova produzione (pari alla differenza tra il valore del campo 7 e quello del campo 8). I premi lordi di nuova produzione riferibili a piani pensionistici individuali (ramo I e III) andranno inseriti nel campo **33** (“altri rami”) contribuendo così alla quadratura della somma delle varie sottosezioni relative alla produzione per ramo rispetto al totale della nuova produzione.
- indicare nei **campi da 34 a 45**
 - le quote dei premi riferite al profilo di rischio del cliente, individuato su quattro fasce;
 - Il valore “N.D.” (non disponibile) limitatamente ai **campi 43, 44 e 45** - relativi a “profilo irrilevante” – da parte delle imprese che adottano una classificazione su tre fasce di rischio.
- indicare nei **campi da 46 a 57**
 - le quote dei premi riferite alla nuova produzione in base alle misure di adeguata verifica adottate;
 - i dati riferiti ai PEPs (campi **55, 56 e 57**) che costituiscono comunque una quota dei dati di premi, polizze e clienti soggetti a misure di adeguata verifica rafforzata (campi **52, 53 e 54**).
- indicare nei **campi da 58 a 75**
 - la suddivisione dei premi per tipologia di intermediario;
 - i dati della produzione riferita ai soli promotori finanziari – da scorporare nei campi **59, 61 e 63** - per i premi intermediati dal canale bancario;
 - la quota residuale di nuova produzione (oltre a polizze e clienti) acquisita tramite gli intermediari iscritti nell’elenco annesso (nei nuovi campi **73, 74 e 75**).
- indicare nei **campi da 76 a 87**
 - le quote dei premi lordi di nuova produzione per importo versato, ripartito in quattro fasce; andranno indicati anche i rispettivi numeri di contratti e di clienti;
 - nel caso ci siano più versamenti nell’anno relativi allo stesso contratto, quel contratto andrà conteggiato una sola volta, nella fascia d’importo in cui ricade la somma dei versamenti.

d. Istruzioni per la compilazione della Sezione 3 (Prestazioni liquidate)

La sezione accoglie nella tavola **A** i dati relativi alle prestazioni liquidate, al corrispondente numero di polizze e di percipienti.

Nelle tavole **B, C e D** sono richiesti dettagli sulle situazioni a maggior rischio (liquidazioni a favore di PEP, liquidazioni su conti esteri e liquidazione a favore di beneficiari identificati a distanza).

Occorre indicare:

- nella tavola **A**
 - nel **campo A.1**, le somme di cui alla voce II.5.a.aa del bilancio di esercizio; tale importo deve coincidere con la somma delle voci A.1.1, A.1.2, A.1.3 e A.1.4. Nelle quattro voci

occorre esporre le somme pagate al lordo delle quote cedute in riassicurazione. Il campo A.1.4 serve per rilevare separatamente (ai fini della quadratura) le spese di liquidazione, irrilevanti ai fini della misurazione del rischio di riciclaggio (e per evitare un'onerosa imputazione ai pagamenti effettuati ai singoli beneficiari/percipienti). Le imprese che sono in grado di ricondurre l'ammontare dell'imposta sostitutiva in capo alla posizione individuale di ciascun cliente riportano tali importi nel campo A.1.1; se ciò non fosse possibile, indicheranno tale importo nella voce A.1.4 insieme alle spese di liquidazione. Ciascuna impresa riporta la quota di coassicurazione a proprio carico e i rispettivi numeri di polizze e clienti. Gli importi vanno indicati nel campo A.1.1 (di cui pagati al contraente o, in caso di sinistro, ai beneficiari designati) al lordo di ritenute, recupero di prestiti su polizza e relativi interessi e di imposta sostitutiva ogni volta che l'impresa è in grado di attribuire alla posizione individuale tali ultimi valori (anche se tali importi non individuano importi pagati al contraente o al beneficiario).

- o nei **campi A.1.3 e A.3.3**, il dettaglio relativo agli importi pagati e al numero di effettivi percipienti indicati dai beneficiari designati, caso vita e/o caso morte, o anche dagli stessi contraenti al momento della richiesta di riscatto parziale o totale (ci si riferisce ai soggetti cui sono intestati gli assegni emessi per liquidare la prestazione o ai titolari dei conti correnti accreditati al medesimo scopo);

- nelle tavole **B, C e D** le prestazioni liquidate con eccezione di quelle pagate a seguito di sinistro;

- nella tavola **D**, i dati relativi alle sole fattispecie di cui all'art. 39, comma 1, del regolamento n. 44/2019 (non vanno comunque indicate le prestazioni liquidate rispettivamente a favore di PEP e su conti esteri già ricomprese nelle tavole **B e C**).

e. Istruzioni per la compilazione della Sezione 4 (Gestione e controllo)

La sezione accoglie i dati numerici che consentono di valutare i singoli momenti di presidio del rischio, con specifico riferimento ai controlli sull'attività di adeguata verifica, alla segnalazione delle operazioni sospette, alle altre attività di controllo e alle misure rafforzate applicate in presenza di specifici indicatori di rischio.

A. Adeguata verifica: indicare nei campi **A.1 e A.2** i dati relativi ai controlli effettuati a distanza dalla Funzione antiriciclaggio¹³ (in termini di numero di polizze oggetto di verifiche, di singoli clienti e beneficiari esaminati e relativi importi incassati o liquidati), con il dettaglio delle anomalie rilevate. Sono incluse anche le verifiche svolte dalla funzione preposta del soggetto collocatore, purché siano fatte su iniziativa della Compagnia e da questa rendicontate.

B. Gestione della fase di apertura del rapporto (misure rafforzate adottate a mitigazione del maggior rischio): si tratta di informazioni analitiche relative alle diverse modalità di restituzione del premio in caso di recesso, e agli incassi da soggetto pagatore diverso dal contraente/assicurato. Per quest'ultimo caso, qualora ci sia una polizza per la quale nel corso dell'esercizio di riferimento ci siano stati più pagamenti rientranti nell'ambito della

¹³ Sono incluse le attività di controllo delegate dalla Funzione antiriciclaggio ad altre funzioni nell'ambito dei controlli di secondo livello.

nuova produzione (premio unico, versamenti aggiuntivi, premi ricorrenti della prima annualità) provenienti da soggetti diversi (ad es. il contraente versa il premio unico e un altro soggetto effettua un versamento aggiuntivo) la polizza andrà conteggiata nel campo **B.1.3** e, nel campo **B.1.3.1**, andrà riportata soltanto la quota dei premi pagati dal soggetto diverso dal contraente.

Nel campo **B.1.2** – [Restituzione dei premi con modalità diverse da quelle indicate al campo **B.1.1** (in caso di recesso)] – e seguenti, vanno analizzati quei casi in cui la restituzione dei premi è avvenuta su un conto diverso da quello di provenienza o tramite assegno.

Nel campo **B.1.3** ci si riferisce a quei rapporti soggetti ad adeguata verifica rafforzata a prescindere dall'importo del premio sottoscritto.

L'implementazione di campi che quantificano verifiche di coerenza (cliente-soggetto pagatore) comportano la necessaria compilazione del campo **B.1.5**, predisposto per accogliere, in formato testo, una breve descrizione dei processi o procedure utilizzati per la verifica della coerenza.

C. Segnalazione delle operazioni sospette: in questa tavola si analizzano le SOS in funzione della loro provenienza. Nel campo **C.1**, l'anno solare è riferito al periodo in cui sono state estratte dalla procedura (indipendentemente dalla data degli inattesi¹⁴). Nel campo **C.1.2** andrà indicato il numero di risorse addette alla valutazione preliminare degli inattesi, a prescindere dalla struttura di appartenenza. Nel campo **C.2.1** devono essere incluse tutte le operazioni che il delegato SOS ha ricevuto – per la valutazione - tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indipendentemente dalla data in cui l'operazione è stata effettuata. Nei campi **C.2.1.5** e **C.3.1.5** è prevista la possibilità di valorizzare la voce "altre fonti" (tale casella andrà utilizzata, ad esempio, per conteggiare le segnalazioni da parte del Collegio sindacale, del Consiglio di sorveglianza, del Comitato per il controllo di gestione). In tal caso va necessariamente utilizzato il campo "breve descrizione", per precisare tali informazioni. Nel campo **C.3.1** andranno conteggiate tutte le segnalazioni inoltrate all'UIF in relazione alle posizioni ricevute dal Delegato nell'anno solare (indicate nel campo **C.2.1**), anche qualora la segnalazione all'UIF fosse stata inviata nell'anno successivo.

f. Istruzioni per la compilazione della Sezione 5 (Intermediari)

Nella sezione, la produzione complessiva annua dell'impresa va ripartita per singolo intermediario, fornendo separata evidenza dei premi acquisiti direttamente dall'impresa

I premi intermediati includono:

- quelli in relazione ai quali la compagnia ha quantificato¹⁵ provvigioni direttamente in capo a uno dei soggetti elencati nella sezione 5;
- qualunque tipo di prodotto incluso nei rami "Vita" (dal I al VI, incluse le quote di premio dei prodotti multiramo riferite ai soli rami "Vita"), indipendentemente da ogni esenzione - per soggetto o per soglia - dagli obblighi di adeguata verifica.

¹⁴ Per "inattesi" si devono intendere le operazioni ricevute e analizzate dal delegato SOS sia a seguito dell'applicazione di procedure automatiche sia quelle estratte dalle altre procedure di controllo di secondo livello.

¹⁵ Sono inclusi anche i casi in cui non sono state pagate provvigioni perché è stata applicata l'aliquota 0

Nella colonna **A** va riportata la ragione sociale dell'impresa assicurativa scrivente. Nella colonna **B** va inserito il numero d'iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione dell'IVASS. Nella colonna **D** occorre riportare la sezione del RUI nella quale è iscritto ciascun intermediario o l'indicazione che trattasi di produzione direzionale¹⁶.

Saranno da utilizzare soltanto le seguenti descrizioni: "**A**", "**B**", "**D**", "**Elenco annesso 1**" (per quegli intermediari residenti nell'Unione Europea e negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo che operano in regime di stabilimento), "**Elenco annesso 2**" (per quegli intermediari residenti nell'Unione Europea e negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo che operano in regime di libera prestazione di servizi) e "**Direzionale**"¹⁷.

Nella colonna **E** va indicato il numero d'iscrizione al RUI, riportando il codice alfanumerico completo (ad es. A00000001, UE00000001).

Nelle colonne **F**, **G**, **H** e **I** vanno indicate esclusivamente la nazione, la città, la sigla della provincia e l'indirizzo – via e numero civico - in cui è ubicata la sede legale.

Nelle colonne **J** e **K** occorrerà inserire la data - rispettivamente di decorrenza e di cessazione - del mandato o dell'accordo di distribuzione, se tale data è compresa nell'intervallo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.¹⁸

L'importo totale dei **premi vita** intermediati da ogni singolo intermediario deve essere inserito nella colonna **L** della tabella corrispondente alla tipologia dell'attività svolta.

Nella colonna **M** andrà inserito il dettaglio dei premi relativi alle sole polizze collettive. Nelle colonne da **N** a **S** andranno inserite le quote di premi e il numero di corrispondenti polizze individuali appartenenti ai rami I, III e multiramo.

Nella colonna **T** deve essere invece inserito il totale dei **premi danni** intermediati da ogni singolo intermediario e nelle successive colonne da **U** a **Z** le quote di premi ed il numero di corrispondenti polizze appartenenti ai rami 10 (r.c. auto), 13 (r.c. generale) e 15 (cauzioni)

Le imprese si limitano a comunicare che non compilano la sezione V, quando non hanno raccolto premi in nessuno dei rami autorizzati nell'esercizio di riferimento, pur avendo ancora in essere mandati di agenzia o accordi di distribuzione con intermediari iscritti nell'albo ex art. 109, comma 2, lettere a), b) e d), del CAP.

g. Istruzioni per la compilazione della Sezione 6 (Matrice rischio residuo)

In questa sezione occorre riportare la matrice utilizzata per la determinazione del rischio residuo (di cui all'ultima autovalutazione effettuata).

Qualora, nel corso dell'anno, sia stato condotto un nuovo esercizio di autovalutazione o semplicemente si siano verificati eventi nuovi che hanno portato a una nuova

¹⁶ Nei premi acquisiti direttamente dall'impresa sono inclusi quelli intermediati tramite soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 109, lettera c), del CAP

¹⁷ Nel caso di produzione Direzionale le colonne da E a K vanno lasciate vuote.

¹⁸ Non devono invece essere riportate le date di eventuali inizio/ripresa o interruzione della effettiva distribuzione di prodotti nei rami vita, se il mandato o l'accordo di distribuzione sono rimasti formalmente in vigore per l'intera durata dell'esercizio.

determinazione del rischio residuo andrà riportato il contenuto dell'apposito capitolo della Relazione annuale contenente le fasi del nuovo processo di autovalutazione, le funzioni coinvolte, i dati e le informazioni alla base delle nuove valutazioni effettuate, i risultati ottenuti e le azioni di adeguamento eventualmente necessarie.